

# Comune di Boccioleto

DELIBERAZIONE DEL  
**CONSIGLIO COMUNALE N.14**  
SEDUTA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  
30/09/2014

---

**OGGETTO: ART. 193 COMMA 3 DEL D.LGS 267/2000.VARIAZIONI ALI-  
QUOTA IMU ANNO 2014**

---

L'anno **duemilaquattordici** addì trenta del mese di settembre alle ore ventuno nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, il Consiglio Comunale.

All'appello, risultano:

| Cognome e Nome                       | Presente           |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. SABBIONEDA DAVIDE - Presidente    | Sì                 |
| 2. CARRARA PIERANGELO - Vice Sindaco | Sì                 |
| 3. FERRARIS PAOLO - Consigliere      | Sì                 |
| 4. DUETTI ALEX - Consigliere         | Sì                 |
| 5. TOSI MATTEO - Consigliere         | Sì                 |
| 6. MARTELOZZO CLAUDIA-Consigliere    | Sì                 |
| 7. ZALI GUIDO- Consigliere           | Sì                 |
| 8. FIORONE WALTER - Consigliere      | Sì                 |
| 9. CANNA MARTA - Consigliere         | No                 |
| 10. GAZZOLA TIZIANO - Consigliere    | No                 |
|                                      | Totale Presenti: 8 |
|                                      | Totale Assenti: 2  |

Partecipa all'adunanza il VICE SEGRETARIO ORSO MICHELE il quale provvede, anche, alla redazione del presente verbale.

Il Sig.SABBIONEDA DAVIDE, nella sua qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento di cui all'oggetto.

**OGGETTO:** ART. 193 COMMA 3 DEL D.LGS 267/2000.VARIAZIONI ALIQUOTA IMU ANNO 2014

## **IL SINDACO**

Sottopone al Consiglio Comunale per l'approvazione, la seguente

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 09 del 07.05.2014 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2014;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTO** l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "*l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU*";

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

**VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

**VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

**VISTO** l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

**VISTO** altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

**VISTO** ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**RICHIAMATI** inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'esclusione dal tributo per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato; l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

**RICHIAMATI** inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

**VISTO** altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e

relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

**ESAMINATA** altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**RICHIAMATO** inoltre, l'art. 193 del D.lgs 267/2000;

**TENUTO CONTO** che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATO** il Decreto Ministeriale del 18/07/2014 che ha differito al 30/09/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

**RITENUTO** per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di fissare le aliquote dell'IMU 2014:

**a) ALIQUOTA ORDINARIA 9,1 ‰ (nove virgola uno per mille)**

**b) ALIQUOTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI NON ESENTATE A NORMA DI LEGGE (esclusivamente immobili di categoria A/1, A/8, A/9): 4,0‰ (quattro virgola zero per mille);**

**DATO ATTO** che con l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è stabilito l'obbligo di invio da parte degli enti locali di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, pena la sospensione dei trasferimenti dovuti a qualsiasi titolo da parte del ministero dell'Interno;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

## **PROPONE**

1. di riapprovare le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria per l'anno 2014 come segue:

### **Aliquota Fattispecie IMU**

**4,0 per mille Abitazione principale nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze  
9,1 per mille Altri immobili ed aree fabbricabili**

2. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della-TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013(10,6 per mille) fissandola al 10,1 per mille dando atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;
3. Di dare atto che il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU;
6. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per relativa pubblicazione, a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 IV comma del D.lgs 267/2000

**VISTO:** il sottoscritto Responsabile del Servizio, esaminata la proposta, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.lgvo 267/2000.

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to (dott. Nicola CARUSO)

**VISTO:** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.lgvo 267/2000.

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to(dott. Nicola CARUSO)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la proposta del Sindaco Presidente;

**Visto** il parere favorevole del Responsabile del Servizio sia per quanto attiene l'aspetto tecnico che contabile;

**Con** la seguente votazione:

Favorevoli: 6

Astenuti: 1 (Ferraris)

Contrari: 1 (Fiorone)

## **DELIBERA**

Per le motivazioni suesposte in parte preambolo e che qui si intendo integralmente riportate:

1. Di approvare la proposta del Sindaco Presidente.

**IL SINDACO**  
F.to :SABBIONEDA DAVIDE

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO DOTT. MICHELE ORSO

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale attesta di aver oggi affisso all'Albo Pretorio del Comune di Boccioleto, copia della presente deliberazione per quindici giorni consecutivi dal 21/10/2014 al 05/11/2014 al n. 129

BOCCIOLETO , li 21/10/2014.

**IL MESSO COMUNALE**  
f.to. TAPPELLA DIEGO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, T.U. delle Leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Boccioleto , li.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
CARUSO DOTT. NICOLA